

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Oggi 30/04/2022 alle ore 19:00 presso Officina Giovani in Prato (PO) Piazza dei Macelli, 4 si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Codesign Toscana, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- **Approvazione e registrazione nuovo statuto per adeguamento dello stesso al fine di procedere con l'iscrizione della "Codesign Toscana associazione" a Registro Unico Terzo Settore sezione APS a norma degli art. 82 comma 3 e 82 comma 5 del Codice del terzo settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.).**
- **Varie ed eventuali**

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Marco Berni, il quale chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Ramona Aiello che accetta.

Il Presidente constata e fatta constatare la presenza di tutti i Soci e di tutti i componenti del Consiglio Direttivo, dichiara validamente costituita l'Assemblea, atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, vista la manifestata necessità di approvare e registrare presso l'Agenzia delle Entrate il nuovo Statuto sociale dell'associazione, propone all'Assemblea dei Soci l'approvazione del nuovo testo dello Statuto sociale al fine di adeguarlo come richiesto dalla normativa di legge e di proseguire poi anche all'iscrizione dell'Associazione al nuovo Registro Unico del Terzo Settore – Sezione APS:

Di seguito il testo dello Statuto da approvare a norma degli art. 82 comma 3 ed 82 comma 5 del Codice del Terzo settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.).

STATUTO

Codesign Toscana Associazione

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione:

"Codesign Toscana Associazione.", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale in Prato (PO) nel Comune di Prato Via San Paolo n. 192/A e con durata illimitata.

Ramona Aiello

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PRATO
Eseguita registrazione dell'atto reg.to il 6 MAG 2022
al N. 644 Mod. 3 Vol.



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
"L. FUNZIONARI"

Francesco Feltri

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

E' stabilito dai Soci fondatori che l'Associazione "Codesign Toscana Associazione" procederà alla futura iscrizione della stessa nel RUNTS – Registro Unico Nazionale del terzo Settore nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale, non appena tale Registro diverrà operativo.

Dalla data della soprascritta iscrizione al RUNTS nella sezione delle A.P.S., la denominazione dell'Associazione diverrà "Codesign Toscana Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.)".

Dalla soprascritta modifica non deriverà alcun obbligo di variazione del presente Statuto Sociale.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, qualora l'associazione valuti la necessità di affidarsi ad una delle Associazioni di Promozione Sociale a carattere nazionale:

- Educazione, Istruzione e formazione professionale (legge 28 marzo 2003 n. 53) nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (come da art.5 lettera d) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (come da art.5 lettera f) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- formazione universitaria e post-universitaria (come da art.5 lettera g) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 (come da art.5 lettera i) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (come da art.5 lettera h) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (come da art.5 lettera l) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (come da art.5 lettera p) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (come da art.5 lettera w) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (come da art.5 lettera z) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

In particolare, entrando più nel dettaglio di quanto sopra indicato, l'associazione si propone

Manfredi
Romana Alerio

Libro Verbale Assemblee Soci

di promuovere, sviluppare e perseguire attività con finalità culturali anche attraverso la pratica e la diffusione di attività di formazione/consulenza tramite tavole rotonde, focus group, workshop, pillole, mentoring di codesign per la diffusione della cultura progettuale destinate a soggetti pubblici e privati.

Nello specifico l'associazione si prefigge inoltre di svolgere attività didattica e di formazione nei confronti dei propri associati, organizzando mostre ed eventi, corsi, laboratori, manifestazioni (di tipo Local Jam), attività di network ed altre attività similari rivolte ad adulti e minori. Tra gli scopi dell'associazione rientra anche la promozione di visite a carattere culturale di interesse storico , artistico e storico-artistico locale e nazionale; allestimento di mostre, organizzazione di dibattiti, seminari e rappresentazioni in genere.

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione potrà anche editare pubblicazioni aventi come oggetto la cultura progettuale e collaborativa come libri, report, white/working paper opuscoli, studi e ricerche, materiale didattico.

Promuovere la diffusione della cultura e dell'arte anche attraverso una partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni come fiere nazionali e internazionali;

Divulgare attraverso tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli in genere ecc. i temi derivanti dalle attività realizzate, utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multimediali;

Valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale ed editoriale;

Svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale;

Proporsi come specifico punto di riferimento e/o come struttura di servizio per aziende, imprese, università e in genere per enti pubblici e privati relativamente alla sua missione istituzionale;

Favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura e lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento delle attività editoriali e culturali in Italia e all'estero e la promozione d'iniziative destinate all'approfondimento degli scopi statutari;

Organizzare iniziative culturali a carattere locale con la prospettiva di esportarle a livello nazionale e internazionale;

Svolgere corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi e delle proprie ricerche e/o studi; organizzare eventi multimediali, stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi istituzionali;

L'Associazione può operare in Italia ed all'estero, nei modi e con gli strumenti ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini, tra le quali anche attività di crowdfunding e/o autofinanziamento.

Romana Arena

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale in conformità ai criteri ed ai limiti stabiliti dall'adottando Decreto ministeriale e da quanto previsto dagli art.85 ed 86 del Codice del Terzo settore.

Fino alla data di entrata in vigore di quanto sopra appena indicato, l'associazione potrà comunque esercitare attività marginali, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, come previsto dalla legislazione vigente.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli Associati, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

Handwritten signature
Demofilius

Libro Verbale Assemblee Soci

- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea degli Associati;

ART.5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, dimissioni, morosità (una annualità) e indegnità, in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea degli Associati
- Consiglio direttivo
- La Presidenza
- L'Organo di controllo (se nominato)

ART. 7 (Assemblea degli Associati)

Nell'Assemblea degli Associati hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea degli Associati da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea degli Associati avviene mediante comunicazione scritta affissa presso la bacheca della sede, oppure tramite mail, oppure tramite pagina web o tramite i vari social network dell'Associazione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Remona New

Libro Verbale Assemblée Soci

La convocazione, effettuata con una o più delle modalità soprascritte, dovrà essere effettuata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea degli Associati.

L'Assemblea degli Associati si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea degli Associati deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea degli Associati è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea degli Associati delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea degli Associati alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea degli Associati o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli Associati;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea degli Associati per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare sulle esclusioni riguardanti le domande di associazione rigettate;
- deliberare sul recesso/esclusione degli associati;

Manab
Ramona Ales

Libro Verbale Assemblee Soci

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 11 Consiglieri, nominati dall'Assemblea ed in carica per la durata di 3 anni. Le cariche sono rieleggibili e le cooptazioni dei consiglieri, deliberate dallo stesso Consiglio Direttivo, sono illimitate.

I Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (La Presidenza)

La Presidenza è composta dal Presidente e dal Vice – Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli Associati tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisi dall'Assemblea degli Associati, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratici, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

Manfredi
Romana Avello

sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, liberalità, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 (Esercizio sociale)

Gli esercizi sociali hanno inizio il 01 Gennaio e si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

ART. 16 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo Gennaio di ogni anno, secondo le disposizioni normative previste dal Codice del Terzo settore (D.Lgs n. 117/2017).

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea degli Associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 17 (Informativa sociale)

L'associazione, qualora venga superato il limite previsto dall'articolo 14 c.2 del Codice del Terzo Settore, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o sulle proprie pagine dei social network gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 18 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Handwritten signature: Ramona Aulo

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (se nominato).

I suddetti Libri Sociali possono essere consultati dai Soci dell'Associazione, i quali hanno il diritto di esaminare la suddetta documentazione previa richiesta scritta da presentare all'attenzione del Consiglio Direttivo.

ART. 19 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART.20 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs. n.117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni deliberate dall'Assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In alternativa, nelle more della piena operatività del suddetto Registro, a fini di utilità sociale analoghi a quelli dell'associazione.

ART. 22 (Norme transitorie)

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS e quelle generali per le associazioni derivanti dal Libro I del Codice Civile.

ART. 23 (Rinvio)

Ramona Filipo
Umberto


Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

L'assemblea, dopo approfondita analisi e dopo aver valutato attentamente la proposta del Presidente, delibera all'unanimità il nuovo Statuto Sociale e delibera di proseguire alla registrazione del nuovo testo dello Statuto presso l'Agenzia delle Entrate a norma degli art. art. 82 comma 3 ed 82 comma 5 del Codice del Terzo settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.) al fine di adeguare lo stesso alla normativa del Codice del Terzo Settore ed al fine di procedere poi con l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – sezione APS.

Null'altro essendo da deliberare, nessuno prende la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19:45 e previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale scioglie l'Assemblea.

Il Segretario

Aiello Ramona



Il Presidente

Berni Marco



